



COMUNE di PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

Il Comune di PORTO TOLLE, indice il presente Bando di Concorso per **l'anno 2013** per l'assegnazione di tutti gli alloggi d'Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di PORTO TOLLE nel periodo d'efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve d'alloggi disposte ai sensi della legge regionale del 02.04.1996 n. 10 e successive modifiche apportate con L.R. n. 14/1997, L.R. n. 38/2004 e L.R. n. 18 del 10/08/2006.

Coloro i quali hanno già presentato domanda negli anni precedenti e sono tuttora interessati all'assegnazione di un alloggio d'E.R.P. sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste nel presente bando pena l'esclusione dalla graduatoria.

1) Requisiti per l'assegnazione (art. 2 L.R. n. 10/1996, mod. con L.R. 14/1997 ulteriormente modificato con l'art. 11 L.R. 18 del 10/08/2006)

I richiedenti conformemente a quanto disposto dalla L.R. n. 10/96 e L.R. 18 del 10.08.2006 per conseguire l'assegnazione di un alloggio E.R.P. devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino d'altri Stati è ammesso se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro. Il requisito di reciprocità non è richiesto se il cittadino d'altri Stati svolge o abbia svolto nell'anno precedente la data di scadenza del bando di concorso, attività lavorativa in conformità alla normativa vigente;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di PORTO TOLLE, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio/i o parte di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

d) l'assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura d'alloggio realizzato con contributi pubblici semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore a € **24.689,00**, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modifiche, dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito

complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di € 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457. Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con i loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a) nr. 4 e 5 dell'art. 7. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando e risultare da certificazione anagrafica. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

g) non occupare senza titolo un alloggio d'Edilizia Residenziale Pubblica.

I lavoratori emigrati all'estero che intendono partecipare al concorso devono indicare quale Comune prescelto il Comune di **PORTO TOLLE** in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f), g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza nel termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 7 L.R. 10/96 modificato con L.R. 14/97, ulteriormente modificato con l'art. 12 L.R. 18/2006).

La graduatoria di assegnazione degli alloggi di E.R.P. è formata sulla base dei punteggi assegnati alle seguenti condizioni:

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

1 - presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal:

1.1 - con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque: punti 1;

1.2 - con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni dieci: punti 3

1.3 - con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci: punti 5;

il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal;

2 - nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;

3 - presenza nel nucleo familiare di uno o più persone d'età superiore a sessanta anni: punti 1;

- 4** - presenza nel nucleo familiare di uno o più persone d'età superiore ai sessanta anni non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;
- 5** - presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatori di handicap certificata dagli organi competenti: punti 5;
ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa;
- 6** - nuclei familiari d'emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
- 7** - nucleo familiare composto da 5 o più unità: punti 2;
- 8** - nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;
- 9** - coppie che abbiano contratto matrimonio entro un anno e comunque da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2;
- 10** - anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8: punti 0,5 per anno fino ad un max di 5 punti
- 11** - condizioni che eventualmente saranno stabilite con delibera del Consiglio comunale in rapporto alle particolari situazioni presenti nel proprio territorio: punti da 1 a 8.

Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) del presente paragrafo non sono tra loro cumulabili;

b) CONDIZIONI OGGETTIVE:

- 1** - situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuta a:
 - 1.1)** abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero, 1, lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5;
 - 1.2)** coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2;
 - 1.3)** coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1
 - 1.4)** presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1;

La condizione di cui al numero 1) della presente lettera, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono d'alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale;

- 2** - situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:
 - 2.1)** abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
 - 2.1.1)** da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1;

- 2.1.2)** da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14
punti: 2;
- 2.2)** abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma numero 4), lettera b) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni:
punti 2;
- 2.3)** richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, d'ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca d'alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero i richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5;

Le condizioni di cui ai numeri 1.1 e 2.2 della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

Per ciascuna classe di punteggio le domande d'assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della L.R. 10/96, modificata con L.R. 14/97 e L.R. n. 18 del 10/08/2006.

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione

La domanda in bollo redatta su apposito modulo disponibile presso il Comune di PORTO TOLLE (Ufficio Segreteria) deve essere corredata dai seguenti documenti:

CONDIZIONI SOGGETTIVE

- 1 - PUNTEGGIO GESCAL (condizione n. 1): dichiarazione del datore di lavoro indicante il numero d'anni lavorativi prestati alle proprie dipendenze o fotocopia del libretto di lavoro:
- 2 - ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE (condizione n. 4): certificato U L S S
- 3 - PORTATORE DI HANDICAP (condizione n. 5): certificato d'invalidità uguale o superiore ai 2/3;
- 4 - GIOVANI COPPIE (condizione n. 9): nel caso dei nubendi, dichiarazione congiunta che intendono contrarre matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio.

CONDIZIONI OGGETTIVE

1 - DISAGIO ABITATIVO

a) dichiarazione dell'ULSS attestante:

- alloggio impropriamente adibito (condizione n. 1.1)
- presenza di barriere architettoniche (condizione n. 1.4)
- alloggio sovraffollato (condizioni n. 2.1.1 e 2.1.2)
- alloggio antigienico (condizione n. 2.2)

b) fotocopia di:

- provvedimento esecutivo di sfratto (condizione n. 2.3)
- verbale di conciliazione giudiziaria (condizione n. 2.3)
- ordinanza di sgombero (condizione n. 2.3)
- alloggio antigienico (condizione n. 2.2)

Con la partecipazione al Bando gli aspiranti assegnatari autorizzano, per quanto necessario ai sensi della Legge 675/96, il trattamento, la verifica e la pubblicazione dei dati personali, anche "sensibili", contenuti nelle domande di assegnazione e nelle documentazioni ad esse allegate. Il trattamento dei dati avverrà da parte della Pubblica Amministrazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 9 della legge 675/96

e per le sole finalità previste dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.

4) Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire al Comune di PORTO TOLLE - Ufficio Casa - corredate dai documenti previsti al precedente punto 3)

entro il 28 OTT. 2013 per i richiedenti in Italia

entro il 11 NOV. 2013 per i richiedenti all'estero.

5) Formazione delle graduatorie

Entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando, la Commissione appositamente istituita, formerà e renderà pubblica la graduatoria che sarà pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero ne verrà data notizia a mezzo raccomandata.

Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio on line del Comune, potranno inoltrare opposizione alla commissione per l'assegnazione alloggi. Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune di PORTO TOLLE - Ufficio Segreteria.

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini il Comune di PORTO TOLLE trasmetterà i ricorsi presentati unitamente alla graduatoria alla Commissione di cui all'art. 6 L.R. n. 10/96, che provvederà a decidere sul ricorso medesimo sulla base dei documenti acquisiti e allegati allo stesso. Per gli emigranti all'estero il predetto termine è elevato a 45 giorni dalla data dell'invio della raccomandata. La graduatoria definitiva, esperite le priorità previste dalla L.R. verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a quando non verrà aggiornata con bando integrativo ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 10/96, modificata con L.R. 14/97.

6) Assegnazione degli alloggi

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con ordinanza del Responsabile del Servizio, con comunicazione a mezzo raccomandata o notifica attraverso il messo comunale, dopo aver verificato la permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'articolo 2 della L.R. 10/96. Il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), deve permanere alla data d'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data e comunque secondo quanto espressamente previsto dall'art. 9 L.R. 10/96 e successive modifiche apportate con l'art. 13 L.R. 18/2006.

PORTO TOLLE **27 settembre 2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to digitalmente Mancin Gabriele

VISTO: L'ASSESSORE ALLE
POLITICHE DELLA CASA
Mirco Mancin